

Statuto CISL Valle d'Aosta

Costituzione



Articolo 1

E' costituita l'unione sindacale regionale della Valle d'Aosta con sede in Saint-Christophe.

Essa è un'articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) della quale segue i principi ed attua gli scopi esposti negli articoli 2 e 3 dello statuto confederale.

Articolo 2

Le strutture regionali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte della unione sindacale regionale Valle d'Aosta secondo i criteri stabiliti dagli statuti e dal regolamento della unione sindacale regionale.

Articolo 3

La USR, per il territorio regionale, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Confederazione.

L'unione sindacale regionale: esplica sul piano territoriale funzioni di collegamento e coordinamento e assiste le federazioni regionali ed organismi simili nella loro attività.

Esercita una funzione di stimolo nei confronti degli organismi di categoria, che ne fanno parte ai fini del migliore assolvimento dei loro compiti; promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente degli organismi di categoria, d'intesa con le competenti federazioni o sindacati nazionali.

Esercita la rappresentanza diretta delle categorie sia in quanto espressamente da essa delegata, sia autonomamente, previa informazione alla competente federazione nazionale, nei casi di inesistenza o di palese carenza degli organi interessati. Propone alle federazioni nazionali l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organismi o dirigenti di categoria nell'ipotesi di gravi inadempienze.

Esplica il necessario controllo sulla efficienza e sulla vitalità democratica degli organi categoriali alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti.-

Articolo 4

Per la migliore esplicazione delle sue funzioni la unione sindacale regionale può articolarsi in unioni mandamentali, zonali e comunali a seconda delle categorie, la competenza a decidere su detta articolazione e' del comitato esecutivo, il quale provvede anche a fissare i poteri e le funzioni delle singole strutture.

Tali strutture non hanno funzione ne' congressuale, ne' pregressuale nei riguardi del congresso dell'unione regionale.

Capitolo II Le Federazioni di categoria

Articolo 5

Le federazioni regionali di categoria od organismi simili esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente statuto e delle direttive delle rispettive federazioni nazionali.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà, deve essere sentito il parere della segreteria della unione la quale, previa motivata informazione alla segreteria confederale, può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi delle federazioni di categoria od organismi similari interessati all'esame del consiglio generale dell'unione, da convocarsi, se del caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni previdenziali e assistenziali o che debbono culminare in scioperi la cui durata, anche se determinata, sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive deve essere richiesto il preventivo parere della segreteria dell'unione.

In caso di parere difforme la decisione spetta al Comitato Esecutivo della USR che si riunirà

Qualora le Federazioni nazionali di categoria ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di "articolarioni funzionali" non coincidenti con quanto deciso dalla USR, dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione della stessa negli organismi USR, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e di relativi flussi contributivi.

Le singole federazioni regionali di categoria ed organismi similari devono far conoscere alla segreteria dell'unione i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi direttivi ai vari livelli.

Cap. III Diritti e Doveri degli iscritti

Articolo 6

Tutti i lavoratori subordinati, manuali e intellettuali che prestano la loro opera alle dipendenze di terzi operanti in Valle d'Aosta siano imprenditori privati o pubbliche amministrazioni e lavoratori a domicilio, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di religione, di razza, di provenienza politica, possono chiedere di essere ammessi come soci dell'unione sindacale regionale Cisl della Valle d'Aosta.

L'unione sindacale regionale Cisl VdA deve assicurare il rispetto di qualsiasi opinione, senza che queste debbano prevalere ed anche influenzare l'impostazione dei problemi, o comunque, originare la formazione di correnti a carattere ideologico.

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statuari ed a partecipare all'attività sindacale.

La partecipazione alla vita democratica interna dell'Organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale.

Articolo 7

Il lavoratore deve richiedere l'ammissione a socio ai rappresentanti della sua categoria, locali, dove egli esplica il lavoro, o centrali. Con l'ammissione egli accetta tutte le norme del presente statuto.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 8

Il lavoratore ammesso ed iscritto come socio è impegnato a tutti gli effetti statuari dalla data di iscrizione, l'iscrizione vale per l'anno solare in corso e si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo successivo di anno in anno, salvo quanto riportato in materia negli statuti delle singole categorie.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Cap. IV Servizi

Articolo 9

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, la Usr costituisce strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie e degli Enti e delle Associazioni confederali, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale, in corrispondenza di quella nazionale, potrà essere convocata la conferenza dei servizi

Cap. V Organi dell'Unione Sindacale Regionale

Articolo 10

Sono organi della Unione Sindacale Regionale:

- a) il Congresso regionale;
- b) il Consiglio regionale;
- c) il Comitato Esecutivo regionale;
- d) la Segreteria regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Proviviri.

Cap. VI Il Congresso regionale

Articolo 11

Il congresso dell'unione e' l'organo massimo deliberante dell'unione sindacale regionale.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, in corrispondenza con la convocazione del congresso confederale e immediatamente prima di questo, salvo le convocazioni straordinarie.

a convocazione straordinaria del congresso della unione può essere richiesta:

- a - dal consiglio generale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
- b - da un terzo dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati regionali di categoria, questi sono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi regionali delle Federazioni di categoria, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal regolamento congressuale fissato dalla USR:

Partecipano al congresso dell'unione le organizzazioni regionali di categoria che sono in regola con il tesseramento confederale e con la contribuzione secondo le norme fissate dal consiglio generale regionale

Partecipano, inoltre, con solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri del Consiglio regionale uscente e subentranti a qualsiasi titolo.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere, di giovani under 35 e immigrati nelle liste dei delegati ed alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati.

Il Congresso regionale:

- a) fissa l'indirizzo generale della Unione sindacale regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli organi confederali;
- b) elegge i delegati al Congresso confederale a scrutinio segreto;
- c) elegge i membri elettivi del Consiglio regionale a scrutinio segreto;
- d) elegge il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Proviviri a scrutinio segreto;
- e) approva lo Statuto della USR e relative modifiche.

Articolo 12

La periodicità dei Congressi delle Federazioni regionali di categoria a partire dal luogo di lavoro che costituisce istanza congressuale, è fissata dai rispettivi statuti.

Articolo 13

L'ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio regionale su proposta della Segreteria regionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Cap. VII Il Consiglio Generale

Articolo 14

Il consiglio generale è l'organo deliberante della unione fra un congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima della attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del congresso.

Ad esso spettano, inoltre, i seguenti compiti:

- a) convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso confederale e, il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema di regolamento congressuale;
- b) emanare il regolamento di attuazione dello Statuto regionale, in armonia con le disposizioni confederali;
- c) nominare il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del Collegio dei Probiviri.
- d) nominare, su proposta della Segreteria, sentito il coordinamento donne, la responsabile regionale del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio regionale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del consiglio generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali - sulla base degli statuti unionale e/o confederale - è richiesta una maggioranza qualificata.

Elegge nel suo seno, con votazioni separate:

- a - il segretario generale, il segretario aggiunto;
- b - i componenti di segreteria;
- c - il comitato esecutivo;
- d - i presidenti regionali degli enti della Cisl quando di sua competenza.

Il Consiglio regionale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione allo Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio regionale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dalla lettera d) del presente articolo e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nel Consiglio regionale, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Il Consiglio regionale delibera, sulla base delle esigenze di funzionalità, sulla struttura di Segreteria con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti di Segreteria.

In casi eccezionali, da motivare, il Consiglio regionale può essere convocato in seduta straordinaria dalla Segreteria regionale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

Articolo 15

Il consiglio generale è normalmente convocato dall'esecutivo su proposta della segreteria e straordinariamente, a richiesta di un terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal comitato esecutivo.

In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il consiglio generale può essere convocato dalla segreteria dell'unione.

Articolo 16

Il consiglio generale può articolarsi in commissioni di lavoro aperte anche alla partecipazione di non componenti del consiglio su specifici progetti relativi alla politica economica, contrattuale, organizzativa, e dotate dei poteri indispensabili per il compimento del mandato loro affidato.

Ove per qualsiasi ragione si verifica una vacanza tra i componenti del consiglio generale eletti dal congresso, questa sarà ricoperta da colui che in sede di congresso riporta in graduatoria il maggiore numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I componenti del consiglio generale hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute. Le assenze devono essere giustificate.

Per ogni assenza non giustificata la segreteria dell'unione provvede al richiamo dandone comunicazione al consiglio generale.

Delle presenze e delle assenze la segreteria dell'unione fa menzione nel suo rapporto al congresso. La segreteria ha facoltà di fare intervenire al consiglio funzionari o esperti per le particolari materie di discussioni

Cap. VIII Il Comitato Esecutivo

Articolo 17

Il comitato esecutivo è composto:

- a) dalla segreteria regionale;
- b) dai componenti eletti dal consiglio regionale nel numero fissato dal consiglio stesso

Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del consiglio generale. Convoca con deliberazioni a maggioranza semplice il consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno.

Determina il trattamento economico e normativo del personale e approva sia i bilanci consuntivi che preventivi dell'unione.

L'esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi ed e' convocato dalla segreteria dell'unione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'esecutivo stesso.

Il comitato esecutivo designa i rappresentanti della organizzazione in enti ove e' prevista per legge e per regolamento la rappresentanza sindacale, avuto presente l'esigenza di assicurare:

- a - la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b - il più alto grado di rappresentatività e competenza;
- c - la piena autonomia del sindacato.

Le suddette persone renderanno conto del loro operato e relazioneranno in merito al comitato esecutivo. Sulla destinazione di eventuali emolumenti, spettanti a coloro che andranno a ricoprire tali incarichi, e' competente a decidere lo stesso comitato esecutivo secondo le disposizioni confederali.

Il comitato esecutivo e' presieduto dal segretario generale od in assenza da un membro della segreteria a cio' delegato.

I componenti il comitato esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.

Le assenze devono essere giustificate. Per ogni assenza non giustificata la segreteria dell'unione provvede al richiamo dandone comunicazione al comitato esecutivo.

Delle presenze e delle assenze la segreteria fa menzione nel suo rapporto al congresso.

La segreteria ha facolta' di fare intervenire al comitato funzionari ed esperti per le particolari materie in discussione.

Il comitato esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile, spetta al comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento. La responsabile del coordinamento, designata dalla segreteria unionale fa parte di diritto del consiglio generale e del comitato esecutivo senza diritto di voto.

Cap. IX La Segreteria Regionale

Articolo 18

La segreteria dell'unione e' composta dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto e da segretari nel numero deciso dal consiglio regionale nella prima sessione successiva al congresso della USR. secondo quanto previsto all'art. 19 del regolamento di attuazione allo statuto USR.

La segreteria regionale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

La rappresentanza legale dell'unione spetta al segretario generale.

Il segretario aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti, i segretari lo coadiuvano nel coordinamento dei settori di attività regionale.

Il segretario generale rappresenta pure l'unione nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità'. La segreteria dell'unione si riunisce di regola ogni settimana.

La segreteria prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'unione attuando le decisioni dei suoi organi deliberanti e le direttive confederali.

Coordina le attività delle organizzazioni regionali di categoria.

Predisporre per il congresso la relazione programmatica dell'unione e il bilancio da sottoporre al comitato esecutivo, precedente al congresso.

Cap. X Il Collegio dei Sindaci

Articolo 19

Il Collegio dei sindaci provvede al controllo amministrativo della USR ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento. L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio regionale con voto consultivo e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della Unione regionale e degli Enti CISL e risponde della propria azione dinanzi al Congresso.

Esso è composto da 5 componenti di cui 3 effettivi e 2 supplenti ed è eletto dal Congresso. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del collegio quali membri supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Se non sussistono candidati non eletti il Consiglio regionale provvede alla integrazione del collegio.

Il Consiglio regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente, il Consiglio regionale ha facoltà di nominarlo anche al di fuori dei componenti in carica tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte degli organi deliberanti delle strutture controllate.

E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di altro organismo.

Il Collegio regionale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni regionali della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi Enti e Associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Cap. XI Il Collegio dei probiviri

La magistratura interna

Articolo 20

L'esercizio della magistratura interna e' affidato ai collegi dei probiviri della confederazione, delle organizzazioni categoriali nazionali direttamente affiliate alla Cisl, delle unioni sindacali.

Sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Essi hanno il compito di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli e tra gli organismi stessi. In particolare decidono sui ricorsi contro presunte violazioni dello statuto, dei regolamenti e sulle vertenze elettorali.

Articolo 21

La competenza dei collegi suddetti si esplica in prima istanza come segue:

a) per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria;

b) per tutti gli altri casi i Collegi dei probiviri delle Unioni sindacali regionali, salvo quelli in cui è competente a decidere in unica e definitiva istanza il Collegio confederale.

Il collegio confederale dei probiviri e' il massimo organo della magistratura interna, pertanto, oltre i compiti previsti per i collegi categoriali e unionali, decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei collegi suddetti.

Articolo 22

Il Collegio regionale dei probiviri è composto da 5 componenti eletti dal Congresso.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistono candidati non eletti il Consiglio regionale provvede alla integrazione.

Il Consiglio regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Sarà approvato un apposito regolamento di funzionamento sulla base del relativo regolamento confederale.

Se la vacanza riguarda il Presidente, il Consiglio regionale ha facoltà di nominarlo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I probiviri non possono far parte di organismi deliberanti.

E' incompatibile la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di altro organismo.

Articolo 23

Il Collegio regionale dei probiviri emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Articolo 24

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 25

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria confederale, le Segreterie delle Federazioni nazionali e regionali di categoria e quella di Unione sindacale regionale per i rispettivi livelli di competenza.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dal regolamento di attuazione.

Articolo 26

Quando le Segreterie di categoria e/o confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

Designazione dei Rappresentanti CISL

Articolo 27

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale, in Enti, Associazioni e/o società interne/esterne alla CISL, relazionano periodicamente alle segreterie designanti circa l'attività svolta, ricevono dalle stesse le relative istruzioni, segnalando tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla segreteria designante al consiglio generale. I dirigenti investiti di cariche esecutive che sono officianti ad incarichi di varia natura, non di rappresentanza sindacale (ad esempio: aziende municipalizzate, enti, istituti vari, ecc..) sono tenuti a darne comunicazione all'esecutivo dell'unione.

Cap. XII Rotazione e limiti di età

Rotazione e incompatibilità tra le cariche.

Art 28

Al fine di favorire la rotazione delle responsabilità dirigenziali quale importante fattore di democrazia sindacale, per quanto concerne il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, si fa espresso riferimento allo statuto confederale nazionale, le cui norme debbono intendersi qui integralmente ripetute e al regolamento di attuazione dello statuto confederale e regionale.

Il raggiungimento del 65 anno rappresenta causa di cessazione dalla carica di membro di segreteria a qualsiasi livello. Tale disposizione non si applica alle cariche di segretario nella federazione pensionati.

Art 29

Al fine di affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche per quanto riguarda le incompatibilità tra le varie cariche si fa espresso riferimento agli articoli 18 e 19 dello statuto confederale nazionale, al regolamento di attuazione dello statuto, le cui norme debbono intendersi qui integralmente ripetute e al regolamento di attuazione dello statuto regionale.

Eleggibilità e Cooptazioni

Articolo 30

L'elezione per un componente di organi direttivi ed esecutivi di unione e di categoria non stabilisce di per se' rapporto di impiego con la organizzazione sindacale.

Qualora per un componente di organi direttivi ed esecutivi si determinasse l'insorgere, dopo la sua elezione, di un rapporto di impiego con la organizzazione sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della elezione

Articolo 31

I soci possono accedere agli organi direttivi, alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno due anni.

Articolo 32

Il consiglio generale, i comitati direttivi e gli organi similari comunque denominati dall'unione sindacale regionale, delle diverse articolazioni delle federazioni regionali di categoria, hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Cap. XIV Finanze e Patrimonio

Articolo 33

Il patrimonio della USR è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 34

L'USR risponde di fronte a terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale regionale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al segretario regionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 35

Le organizzazioni sindacali categoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di far parte della USR, chiedere di essere sollevati dalle stesse.

Articolo 36

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'USR a favore delle organizzazioni categoriali o dei loro associati, costituiscono normale attività di assistenza propria della USR senza assunzione di corresponsabilità.

Articolo 37

I contributi sociali di spettanza dell'unione regionale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquistati per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio della unione stessa. Beni mobili ed immobili dati in semplice godimento alla unione dalla confederazione, restano di proprietà di questa. L'unione è semplice depositaria e ne risponde in persona del suo segretario generale. Singoli associati e gruppi di associati o associazioni aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretenderanno in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati salvo che nel caso di scioglimento della confederazione.

Cap. XV Enti della USR

Articolo 38

La USR può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società sulla base degli indirizzi confederali.

Cap. XVI Modificazioni dello Statuto e Regolamento di attuazione

Modifiche allo Statuto

Articolo 39

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte in occasione del congresso unionale;

- a) dal congresso su richiesta scritta del 50%+1 dei delegati;
- b) dal consiglio generale unionale a maggioranza di 2/3;
- c) dalle federazioni regionali di categoria su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il consiglio generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle federazioni regionali di categoria.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il consiglio generale - convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del congresso - proporrà al congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il consiglio generale porterà il proprio parere al congresso.

Il congresso confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non e' ammessa altra procedura di modifica.

Articolo 40

Il Regolamento di attuazione dello Statuto è deliberato dal Consiglio regionale e successivamente può essere modificato in base alla seguente procedura:

- a) - il Consiglio regionale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento;
- b) - le decisioni di modifica devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Cap. XVII Adeguamenti statuari

Art 41

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme dello statuto e del regolamento confederale, e del regolamento di attuazione dello statuto regionale.

Il presente statuto si adegua di diritto alle norme dello statuto della Cisl e qualsiasi norma in contrasto con lo statuto confederale è nulla.

9 maggio 2012

